



## **ELEZIONI POLITICHE 2018**

### **guida per una corretta espressione del voto**

Domenica 4 marzo 2018 i cittadini sono chiamati ad esprimere il loro voto per le elezioni politiche nazionali.

#### **Per chi si vota**

Si vota per eleggere il diciottesimo Parlamento Italiano: 618 Deputati per la Camera e 309 Senatori per il Senato della Repubblica.

#### **Chi può votare**

Per l'elezione della Camera dei Deputati, hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Suvereto, che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 4 marzo 2018 (*nati a tutto il 4 marzo 2000*). Per il Senato della Repubblica, hanno diritto di voto solo i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Suvereto, che avranno compiuto il 25° anno di età entro il 4 marzo 2018 (*nati a tutto il 4 febbraio 1993*).

#### **Quando si vota**

I seggi apriranno Domenica 4 marzo 2018 alle ore 7,00 e resteranno aperti fino alle ore 23,00; gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare nell'ordine in cui si sono presentati. Lo scrutinio dei voti inizierà subito dopo, iniziando dallo spoglio delle schede del Senato, e proseguirà fino al termine senza interruzioni.

#### **Come si vota**

L'elettore ha a disposizione due sole schede, una di colore rosa per la Camera ed una di colore giallo per il Senato (sempreché l'elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici.

Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate. I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:

- a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;

## **Comune di Suvereto**

- b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art. 59 bis del d.P.R. n. 361/57, come novellato dall'art. 1, comma 21, della legge n. 165/2017).

Sulla scheda non devono essere apposti altri segni, pena l'annullamento della scheda stessa.

Si ricorda che NON è possibile esprimere un voto di preferenza per i candidati.

### **Dove si vota**

Si vota su tutto il territorio nazionale. I comuni interessati sono 7.955. Le sezioni elettorali sono circa 61.000 (3 nel nostro Comune). Gli elettori si recheranno a votare nella sezione nelle cui liste elettorali sono iscritti e che è indicata sulla facciata della tessera elettorale. Qualora, prima delle elezioni, il comune invii un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, gli elettori dovranno recarsi all'indirizzo che risulta dal tagliando.

### **Documenti indispensabili**

Gli elettori e le elettrici, anche in questa occasione, NON riceveranno il certificato elettorale, ma dovranno utilizzare la tessera elettorale, che è stata loro recapitata in precedenza e che sostituisce il vecchio certificato elettorale. Sulla tessera elettorale sono riportati il numero e l'indirizzo della sezione elettorale presso la quale si può esprimere il proprio voto; essa dovrà essere consegnata al Presidente di seggio (che la restituirà vidimata) e andrà conservata con cura per le future elezioni o referendum.

Si precisa che la tessera Elettorale NON costituisce documento di riconoscimento e pertanto gli elettori dovranno recarsi al seggio muniti di un documento d'identità:

**documenti di identità:** Carta d'identità o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione; ad esempio: Patente, Passaporto, Libretto di pensione, Porto d'armi, Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici. Sono valide anche le Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato o da un ordine professionale.

I suddetti documenti di identificazione sono considerati **validi per accedere al voto anche se scaduti**, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore. In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso:

- uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità.
- altro elettore del Comune, noto al seggio (con documento valido), che ne attesti l'identità.

**Il divieto di introdurre telefoni cellulari nelle cabine elettorali**

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell'espressione del diritto di voto è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, inviterà l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.

Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l'espressione del voto.

Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

**Approfondimento sul sistema elettorale**

La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" delinea un sistema elettorale "misto", con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinomiale.

L'assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinomiale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l'assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero.